



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2009

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1– Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia; economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, della riscossione, nonché a fissare é la disciplini generale per la: determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni.

Fatte salve le previsioni contenute nei singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

a) sono esenti da tutti i tributi comunali, fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venire meno di tali requisiti;

b) possono godere, a fronte di apposita deliberazione della Giunta Comunale, di ulteriori riduzioni dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali, da determinarsi su apposita richiesta.

L'esenzione di cui alla lettera a) si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 godono di particolari esenzioni o agevolazioni che sono indicate nei singoli regolamenti d'imposta. —

L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione

di cui all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente concessionario, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/97, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Art. 6 — Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

1. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
2. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
3. cura il contenzioso tributario;
4. dispone i rimborsi;

5. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
6. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212 del 2000.

Art. 7 — Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 — Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/97, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 9 — Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle, entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

Gli atti di liquidazione e/o accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 10 — Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente

deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 11 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (T.A.R.S.U. giornaliera e T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 solo riscossione ordinaria e ad € 16,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 12– Riscossione coattiva delle entrate tributarie

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili..

Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 14 — Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 15 — Compensazione

È ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;

l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 16 — Interessi sui tributi locali

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al 3% annuo, da applicarsi in ragione semestrale.

Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti

Alla riscossione, così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 cod. civ.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 17 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Le entrate non tributarie sono rimosse:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso il concessionario o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 DLgs. 446/97, se la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune è affidata al concessionario del servizio di riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,

individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la Giunta Comunale può autorizzare la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento e/o liquidazione, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, nel quale lo stesso contribuente si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.

In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 19 — Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, possono essere stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio, su proposta motivata del responsabile del servizio, verificata da parte del responsabile del servizio finanziario ed approvata dalla Giunta Comunale.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione, su proposta del responsabile del servizio, la Giunta può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Art. 20 — Versamenti e rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette a liquidazione, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a

€5 per anno.

Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10 per anno, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 16 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta.

Art. 21 – Contenzioso tributario

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 26, comma 1 L.R. 54/98, spetta al Sindaco, nella sua qualità di organo di rappresentanza dell'Ente, determinare, con proprio provvedimento, di agire e resistere in giudizio per conto . e nell'interesse del Comune nel contenzioso tributario; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente . Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 22 – Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 L. 212/2000 dal 1 gennaio 2009 , in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2008 , in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53 , comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 , poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.